



**Tribunale di Milano**  
**Sezione Fallimentare**

**NEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

**(ARTT. 180 SEGG. R.D. 267/42)**

Oggi 26/05/2022 il Collegio riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori :  
Dott. Alida Paluchowski Presidente rel.  
Dott. Luisa Vasile Giudice a latere  
Dott. Luca Gianì Giudice a latere

***Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo Preventivo*** ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 comma sesto legge 16 marzo 1942 n. 267, introdotto dalla legge n. 134 del 2012 di conversione del c.d. decreto sviluppo n. 83/2012, e la successiva domanda ex art. 160, così come modificato dall'art. 2 della legge di conversione n. 80 2005, presentato in data 30/06/20 ed integrato con la domanda completa e definitiva il 30/03/2021 dai dott.ri Igor Jurevich Molibog e Nicola Cinelli, in esecuzione di determina del 23/03/2021, nella loro qualità di membri del Comitato dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore della società procedente EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 03338650173) con sede legale in Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 30 assistita dall'avv. Daniele Portinaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), via Solferino, 7;  
Visto il decreto di ammissione emesso il 28/06/2021 dal Tribunale di Milano con cui è stato nominato il giudice delegato in persona della dott.ssa Paluchowski Alida e nominati commissari giudiziali il dott. Pagliughi, l'avv. Ravarini e il dott. Bollea.

Visto il decreto del 14/04/2022 con cui il Tribunale, agli esiti della votazione, ha fissato l'udienza per l'omologazione del concordato preventivo ex art. 180 L.F. per il giorno 26/05/2022, disponendo la pubblicazione del decreto ai sensi dell'art. 17 L.F. e la notifica, a cura della Società, al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti. Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa è stato regolarmente notificato a tutti i creditori dissenzienti e le notifiche in parola hanno avuto tutte esito positivo e sono allegate al fascicolo telematico.

1. In ordine ai requisiti di legittimazione si osserva che la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto: presenta



i requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che gli ultimi esercizi di bilancio riportano un attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti per diversi milioni di euro. A tacere d'altro la società affermava di avere debiti privilegiati per euro 55.277.499,00 e chirografari per euro 371.004.802,00.

2. Ricorre, inoltre, una situazione di insolvenza ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente (cfr. pagg. da 11 a 23 del piano originariamente depositato), che ha indicato come momento di inizio della crisi il 2014, quando ancora la società si chiamava Energetic Source s.p.a. e ha ripercorso le difficoltà legate inizialmente alla mole del credito verso ENEL fornitrice di energia e la incapacità di tenere fede ai diversi piani di rientro elaborati per un debito che a ottobre 2015 era superiore a 110.000.000 di euro. La società era poi in difficoltà per problemi reputazionali legati al fallimento AION, società del gruppo Avelor, che era socio, e per le inchieste penali che avevano coinvolto due ex amministratori della stessa Giorgi e Akhmerov, questi elementi hanno favorito la realizzazione di ingentissime perdite, che la debitrice ha in parte ridotto attraverso la riduzione e ricostituzione del capitale sociale. Negli anni essa ha deciso di ricorrere ad una procedura di risanamento e riequilibrio ex art. 67 poi, a seguito del protrarsi delle difficoltà e della irrogazione da parte dell'OFAC di sanzioni, la società nel 2018 deliberava la messa in liquidazione e la proposizione della domanda di concordato con riserva. Tale attività, però veniva di fatto concretamente realizzata solo nel giugno del 2020.

La Eviva operava nel settore dell'energia, quale produttore e distributore di gas e corrente elettrica;

Il 30/06/2020 depositava domanda di concordato preventivo con riserva ex art 161, 6° comma L.F. In pendenza della procedura di preconcordato venivano depositate regolarmente le relazioni informative e le situazioni finanziarie aggiornate; Il tribunale concedeva più proroghe del termine per la presentazione della proposta definitiva sino al marzo 2021; La società inizialmente voleva accedere ad un accordo di ristrutturazione ma, non avendo raggiunto la percentuale di creditori aderenti richiesta dall' art. 182 bis L.F. (in particolare Rosbank ed ING evidenziavano criticità), ha poi valutato più facilmente accessibile l'ipotesi di un concordato preventivo, depositando un piano di tipo liquidatorio, in quanto da tempo aveva cessato l'attività tipica. Tale piano prevedeva il soddisfacimento dei creditori mediante la riscossione dei crediti di sua titolarità, l'utilizzo delle disponibilità liquidite e la cessione di beni immobili e partecipazioni societarie facenti parte del suo patrimonio e prometteva il pagamento integrale dei privilegiati e del 22,7 % dei chirografari.

Nelle more del successivo procedimento, la società Davidson Kempner Capital Management LP trasmetteva alla ricorrente un'offerta irrevocabile di assunzione degli attivi e dei passivi, sospensivamente condizionata al deposito da parte di Eviva di un nuovo piano e proposta che tenesse conto del



trasferimento delle poste attive all'assuntore. Era inoltre previsto che le spese prededucibili e i crediti privilegiati fossero soddisfatti integralmente; per i creditori chirografari era prevista una percentuale di pagamento attestata mediamente sul 21,5% , inclusi i crediti privilegiati degradati al chirografo.

A garanzia degli impegni assunti la menzionata società si impegnava, mediante fideiussione bancaria o conto vincolato, per l'importo di € 46.500.000,00.

Conseguentemente, in data 26/11/2021 ,venivano depositati il nuovo piano e la nuova proposta, allegando l'offerta definitiva di assunzione formulata da Vercelli 46 s.rl. (ora Bernini SPV srl) società veicolo controllata dalla Burlington Loan Management DAC..

Successivamente in data 4/03/22, dati i rilievi evidenziati nella relazione ex art. 172 L.F. dai commissari e la modifica all'offerta di assunzione ( con un incremento di € 451.000,00), sono stati depositati il piano e la proposta definitivi.

Il piano, sulla scorta dell'intervento dell'assuntore, si articola temporalmente in pochi mesi e prevede una proposta ai creditori così riassumibile:

- **Pagamento integrale** delle spese di giustizia, delle spese prededucibili e dei crediti prededucibili sorti in ragione dell'esecuzione del Piano, successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- **Pagamento integrale**, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologa, dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1), n. 2), n. 3) e n. 5) c.c; dei crediti muniti di privilegio generale ex artt. 2753 c.c; dei creditori concorsuali con privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c. (nei limiti del valore dei beni mobili di proprietà della Società, con degrado al chirografo degli importi relativi a canoni di locazione che eccedono il valore dei beni); dei crediti concordatari muniti di privilegio ex art. 2752, comma 1, c.c. vantati a titolo di "ritenute d'acconto Irpef", "Ires", "Irap"; dei crediti concordatari, muniti di privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c., nonché delle sanzioni e degli interessi relativi ai crediti medesimi ed ai crediti muniti di privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c. di cui al punto precedente;
- **La suddivisione dei restanti crediti chirografari in 3 classi:**
  - Classe 1: pagamento nella percentuale del 21,76%, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologa, dei creditori chirografari diversi da quelli inseriti nelle altre classi;
  - Classe 2: pagamento parziale nella percentuale del 21,70%, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologa, dei crediti chirografari assoggettabili ad azione revocatoria;
  - Classe 3: pagamento parziale nella percentuale del 21,01 %, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologa, dei crediti chirografari garantiti da terzi.



- Lo svolgimento temporale dei pagamenti delle varie causali può essere così riassunto :
- Pagamento delle spese di giustizia;
  - - dei costi prededucibili, funzionali alla predisposizione del piano, della proposta e della domanda;
  - - dei debiti sorti anteriormente alla presentazione del ricorso contenente la domanda ex art. 161, comma 6, l.f., con pagamento integrale dei creditori privilegiati, e con una percentuale di stralcio prevista per i creditori chirografari;
  - - dei costi prededucibili sorti a partire dalla data di presentazione del ricorso per effetto della continuazione delle attività di liquidazione dell'impresa;
  - con la seguente tempistica.
    - A. Pagamento integrale delle spese di giustizia e specificamente:
      - • del compenso spettante ai Commissari Giudiziali, stimato in euro 3.153.423,00, come segue:
        - i. Euro 63.075, già pagati, successivamente al 30 giugno 2021, quale compenso del pre-Commissario Giudiziale;
        - ii. Euro 1.545.174 (o diversa misura che sarà stabilita dal Tribunale) entro 30 giorni dall'omologa;
        - iii. Euro 1.545.174 (o diversa misura che sarà stabilita dal Tribunale) alla chiusura della procedura.
      - B. Pagamento integrale delle spese prededucibili come segue:
        - • compenso spettante all'attestatore secondo le scadenze contrattuali previste;
        - • compenso spettante all'Advisor legale secondo le scadenze contrattuali previste;
        - • compenso spettante all'Advisor commercialista secondo le scadenze contrattuali previste.



- C. Pagamento integrale dei crediti prededucibili sorti in ragione dell'esecuzione del Piano, successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sempre sulla base degli ordinari termini commerciali di pagamento previsti.
- D. Pagamento integrale entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1), n. 2), n. 3) e n. 5) c.c.
- E. Pagamento integrale entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta dei crediti muniti di privilegio generale ex artt. 2753 c.c.
- F. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei creditori concorsuali con privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c., nei limiti del valore dei beni mobili di proprietà della Società, con degrado al chirografo degli importi relativi a canoni di locazione che eccedono il valore dei beni.
- G. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti concordatari muniti di privilegio ex art. 2752, comma 1, c.c. vantati a titolo di "ritenute d'acconto Irpef", "Ires", "Irap".



- H. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti concordatari, muniti di privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c., nonché delle sanzioni e degli interessi relativi ai crediti medesimi ed ai crediti muniti di privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c. di cui al punto precedente; I. L'inserimento in apposita classe ("Classe 1") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei creditori chirografari diversi da quelli inseriti nelle altre classi, i quali sono titolari di interessi economici omogenei, ma differenziati rispetto a quelli degli altri creditori chirografari inseriti nella Classe 2 e nella Classe 3, nella percentuale del 21,76%; J. L'inserimento in apposita classe ("Classe 2") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari assoggettabili ad azione revocatoria nella percentuale del 21,70%;
- L. L'inserimento in apposita classe ("Classe 3") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari garantiti nella percentuale del 21,01%.

La relazione ex art. 172 dei commissari per l'adunanza del 22/03/22 si concludeva positivamente e venivano ammessi al voto creditori per un importo complessivo di € 294.584.733,00.

In sede di adunanza dei creditori venivano raggiunte le percentuali richieste per legge, ma su richiesta del legale dell'assuntore e con l'adesione della Società, il Giudice Delegato decideva di rinviare la proclamazione dei risultati della votazione al decorso del termine dei 20 giorni previsto dalla legge per l'espressione del voto.

È stata così raggiunta una maggioranza del 84,22% e tutte e tre le classi ammesse al voto hanno votato favorevolmente.

Dunque approvato il concordato, si è fissata udienza di omologa al 26/05/22.

Il difensore della debitrice ha depositato memoria di costituzione con la quale chiedeva l'omologa formalmente in data 17/05/22.

I commissari hanno depositato il parere motivato ex art. 180 l.f., ribadendo le conclusioni positive della relazione 172.

In data 17/05/22 si è costituita la Sistemi Salerno-Reti Gas s.p.a. creditore dissenziente che, opponendosi all'omologa del concordato, ha lamentato la mancata ammissione al passivo di parte del proprio credito, nella specie dell'importo riferibile alle spese legali sostenute per difendersi in sede di opposizione al decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto nei confronti dell'Eviva. Si doleva che il credito fosse stato ammesso per € 16.708,12 (aggiornato al 30/06/2020) e non per € 24.479,47 (aggiornato invece al 27/01/2022) e comprensivo delle spese di lite maturate nel giudizio di opposizione al d.i. definito con un rigetto delle ragioni della Eviva.

In ordine alla opposizione proposta, che appariva la prima questione da dirimere, va detto che la stessa è stata avanzata in via subordinata da un creditore che nulla osserva in ordine alla correttezza, legalità e convenienza



del concordato ,che neppure esamina o cita, ma si duole di non essere stato considerato nel passivo concordatario per la somma intera dovutagli, comprensiva delle spese legali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo perso dalla concordataria nel corso della procedura. Tanto è vero che conclude per l'ammissione al passivo del concordato del debito chirografario di euro 24.479,47 e solo in subordine, appunto si oppone alla omologa.

Nel corso della udienza collegiale, in presenza della debitrice, dell'assuntore e della opponente si è chiarito che né la debitrice né l'assuntore contestano l'ammontare del debito globale verso la Sistemi Salerno Reti Gas s.p.a., portato dalla sentenza che ha respinto la opposizione a decreto ingiuntivo promossa, pari a 24.479,97, né la debenza delle spese di lite e degli eventuali interessi maturati. In tal senso il legale della debitrice avv. To Portinaro ha confermato che non essendo stata impugnata la sentenza quanto in essa indicato è incontestato e che sussistono fondi sufficienti per la copertura delle spese legali richieste e degli interessi.

L'avv. To dell'assuntore Gianluca Minniti ha ribadito la non contestazione ed ha riconosciuto che la creditrice parteciperà al riparto nella quantificazione dalla stessa indicata.

Conseguentemente si deve dare atto che sul punto non vi è materia del contendere e che forse sarebbe bastata una telefonata per dirimere la questione senza il deposito della opposizione che . comunque, essendo subordinata, non si può ritenere attualmente sussistente, in quanto la pretesa principale è stata riconosciuta pacificamente dalla debitrice e dall'assuntore. Per questa ragione il regime della omologa risulta essere quello dell'art. 180 terzo comma ed il Tribunale è chiamato a decidere con decreto motivato non soggetto a gravame.

Il Collegio stante il parere favorevole espresso anche dai commissari sulla entità del passivo e sulla possibilità di farvi fronte, dopo le rettifiche apportate dagli stessi anche in sede di omologa, ritiene che l'entità dello stesso vada quantificata in euro 428.765. 246.

La riduzione delle spese prededucibili è stata compensata da analoga riduzione della liquidità accantonata per tale voce e gli esborsi sono stati approvati anche dall'assuntore.

I commissari hanno valutato anche lo stato dei debiti e fondi privilegiati quantificati in sede di relazione in euro 52.665.502 incrementato poi di euro 8.677 per far fronte alla precisazione dei crediti di cui all'avv. To Bruno Ghiraldi

Hanno esaminato anche i debiti e fondi chirografari rettificati all'omologa in euro 95.243.283

Il passivo è espresso pertanto secondo la tabella che segue:



Passivo concordatario	Ipotesi NUOVO concordato		Rettifiche commissari Rel. 172 L.F.		Rettifiche commissari Rel. 180 L.F.	
	Cat.	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
<b>Debiti in prededuzione</b>		<b>20.829.337</b>	<b>23.825.378</b>	<b>19.045.156</b>		
<i>Professioni per assistenza CP</i>	Fondi	761.660	761.660	103.220		
<i>Compensi CG e LG</i>	Fondi	3.153.423	3.153.423	3.073.682		
<i>Oneri di liquidazione</i>	Fondi	11.434.954	11.434.954	7.613.475		
<i>TFR impiguiti e anticipo imposta TFR</i>	Fondi	52.176	52.176	52.176		
<i>Fondo successi for liquidatori</i>	Fondi	1.270.000	1.270.000	1.270.000		
<i>Oneri Gogastick</i>	Fondi	697.002	697.002	476.440		
<i>Oneri ABP</i>	Fondi	30.000	30.000	30.000		
<i>Fondo rischi genetico</i>	Fondi	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<i>Fondo oneri TAG</i>	Fondi	-	-	-		
<i>Fondo custodia/mantenzione Trust</i>	Fondi	400.000	400.000	400.000		
<i>Omposita di registro assicurazioni</i>	Fondi	779.553	779.553	779.553		
<i>Debiti commerciali</i>	D. comm.	847.710	847.710	847.710		
<i>Altri debiti prededucibili</i>	Altri	382.860	382.860	382.860		
<i>Fondo spese legali di soccombenza prededucibile</i>	Fondi	-	2.996.041	2.996.041		
<b>Debiti Privilegiati</b>		<b>52.965.796</b>	<b>52.665.502</b>	<b>52.650.168</b>		
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.</i>	Fondi	2.146.354	2.146.354	2.122.342		
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.</i>	Altri	206.687	206.687	206.687		
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.</i>	D. comm.	525.909	436.966	444.942		
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.</i>	D. comm.	104.907	165.775	165.775		
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.</i>	Fondi	2.447.153	2.174.935	2.174.935		
<i>Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.</i>	D. comm.	29.691	29.691	29.691		
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 1 c.c.</i>	Altri	106.709	106.709	107.410		
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.</i>	Fondi	263	263	263		
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c.</i>	Altri	18.109	18.109	18.109		
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c. - Chiusura contenzioso TRES</i>	Altri	11.157.038	11.157.038	11.157.038		
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 18 c.c. - Chiusura contenzioso TR-AP</i>	Altri	32.021	32.021	32.021		
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 19 c.c. - Chiusura contenzioso IVA</i>	Altri	36.074.392	36.074.392	36.074.392		
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 18 e 19 c.c. per sanzioni e int. mora</i>		-	-	-		
<i>Privilegio ex art. 2778 n. 19 c.c.</i>		-	-	-		
<i>Privilegio ex art. 2764 c.c.</i>	D. comm.	20.000	20.000	20.000		
<i>Agenzia delle Dogane</i>	Fondi	18.664	18.664	18.664		
<i>Agenzia delle Dogane</i>	Altri	64.624	64.624	64.624		
<i>Interessi di dilazione</i>	Fondi	13.274	13.274	13.274		
<b>Creditori Chirografari - Classe 1</b>		<b>160.486.707</b>	<b>153.755.622</b>	<b>148.236.810</b>		
<i>Debiti commerciali</i>	D. comm.	72.227.596	71.200.060	71.230.742		
<i>Altri debiti e passività a breve termine</i>	Altri	13.746.099	24.929.277	24.929.277		
<i>Fondo rischi fiscali chirografari</i>	Fondi	-	-	-		
<i>Debiti finanziari</i>	D. fin.	656.404	656.709	917.934		
<i>Fondo ripartizione acuite</i>	Fondi	25.290.471	25.290.471	18.864.078		
<i>Fondo interessi chirografari</i>	Fondi	1.747.019	1.747.019	1.747.019		
<i>Altri Fondi rischi chirografari</i>	Fondi	46.819.118	29.932.086	30.527.760		
<b>Creditori Chirografari - Classe 2</b>		<b>147.552.417</b>	<b>143.721.553</b>	<b>143.721.553</b>		
<i>Genex Nitaork Spa</i>	D. comm.	352.663	352.663	352.663		
<i>E-distribuzione Spa</i>	D. comm.	145.439.504	141.608.640	141.608.640		
<i>Sardinia Bio Energy</i>	D. comm.	477.126	477.126	477.126		
<i>Fondo interessi chirografari</i>	Fondi	1.283.122	1.283.122	1.283.122		
<b>Creditori Chirografari - Classe 3</b>		<b>53.796.702</b>	<b>54.046.300</b>	<b>54.046.300</b>		
<i>SMK-Spoken LLC (già Raibank)</i>	D. fin.	40.711.051	40.711.051	40.711.051		
<i>ING Bank N.V.</i>	D. fin.	13.085.650	13.335.249	13.335.249		
<b>Creditori Postergati</b>		<b>11.065.259</b>	<b>11.065.259</b>	<b>11.065.259</b>		
<i>Roma</i>	D. fin.	11.065.259	11.065.259	11.065.259		
<b>Totale Passivo da soddisfare</b>		<b>446.696.216</b>	<b>439.079.615</b>	<b>428.765.246</b>		

Sulla base degli aggiornamenti dei valori di attivo esistenti, alla disponibilità liquida di Evviva pari ad euro 108.045.915 si devono sommare gli apporti dell'assuntore quantificati in euro 43.544.000 e tale disponibilità consente di confermare le prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio come prospettate dalla società nella seconda modifica al piano ed alla proposta





datata 4.3.2022 . Ciò convince il collegio della fattibilità della proposta avanzata e della sua sostenibilità nell'arco di piano molto contenuto esistente. Sono stati esaminati nel parere 180 anche i molti contenziosi pendenti a pag. 34 e 35 e rispetto ad essi i commissari hanno concluso escludendo che vi fossero stati eventi degni di nota o che implicassero un effetto negativo sui fondi appostati a piano determinandone la inadeguatezza.

Di particolare delicatezza, date le dimensioni del passivo e la complessità del concordato si appalesa la esecuzione del piano e della proposta definitiva, in merito si osserva che : “la proposta concordataria di Eviva, depositata in data 26 novembre 2021 a seguito dell’offerta di assunzione ricevuta, prevede il trasferimento delle risorse residue ad un trust che sarà costituito dall’Assuntore, subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva della definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo della Società. In particolare, l’offerta di assunzione definitiva prevede che l’apporto finanziario di Bernini, pari ad euro 43.995.000,00, unitamente alla Disponibilità Libera Rettificata, siano trasferiti su un conto corrente intestato alla procedura di concordato preventivo entro 30 giorni dalla definitività del decreto di omologa, in modo tale da poter permettere l’esecuzione dell’unico riparto in favore dei creditori.

Per le obbligazioni che non sarà possibile adempiere con questo primo riparto, l’offerta di assunzione prevede che i commissari giudiziali trasferiscano tutte le risorse residue del predetto apporto concordatario ovvero la c.d. “Liquidità Residua”)a favore di un trust che sarà stato costituito da Bernini s.p.v., successivamente all’udienza *ex art.* 180 L.F.( in proposito all’udienza 180 il legale Avv. To Minniti, ha riferito che sarà costituito al più presto compatibilmente con i tempi tecnici dell’operazione ). Esso avrà la precipua funzione di pagare, per il tramite del trustee, individuato nell’avv. Dario Radice soggetto conosciuto e di fiducia anche del tribunale e dei commissari, i creditori di Eviva pretermessi, quelli definitivamente accertati come tali in epoca successiva all’esecuzione del riparto nonché tutti i creditori di Eviva inseriti nell’elenco dei creditori allegato alla relazione *ex art.* 172 L.F. che non abbiano risposto alla richiesta di precisazione del credito e/o di comunicazione delle coordinate bancarie ovvero siano risultati irreperibili in occasione dell’esecuzione del riparto). Con specifico riferimento ai Creditori Sopravvenuti, essi avranno diritto ad essere soddisfatti dal trustee esclusivamente nel caso in cui il loro credito sia (i) riconosciuto per iscritto da Bernini ovvero (ii) accertato con provvedimento giudiziario definitivo. In tale ultimo caso, il trustee provvederà senza indugio al pagamento dei Creditori Sopravvenuti nel rispetto delle percentuali di pagamento previste dalla proposta concordataria, così come modificata in data 26 novembre 2021 e integrata in data 4 marzo 2022.

La soddisfazione dei Creditori Irreperibili nell’ambito del trust permetterà di eseguire più agevolmente la proposta di concordato di Eviva, evitando l’apertura dei libretti postali e l’accantonamento delle liquidità ad essi destinati per migliaia di posizioni di piccola entità, che sono oltre 10.000. Così la procedura di concordato preventivo, dopo l’esecuzione del riparto finale, potrà definitivamente



essere archiviata, ed i pagamenti dei predetti creditori saranno gestiti dal trustee nominato —, sotto la sorveglianza del guardiano, nel rispetto della proposta concordataria e con maggior snellezza. Peraltro, per assicurare la massima diffusione possibile della notizia dell'omologazione del concordato preventivo di Eviva ed evitare che il numero di Creditori Irreperibili sia ancor più elevato, Bernini ad avviso del Collegio dovrà dare pubblicità del decreto *ex art. 180 L.F.* sia sul sito internet della procedura aperto dai commissari giudiziali, sul sito dell'associazione nazionale dei consumatori, sul sito del giornale il Corriere della sera e su La Repubblica per almeno 15 giorni di fila. Dovranno infine essere effettuate delle pubblicazioni cartacee sui predetti giornali per almeno 5 volte a scadenza settimanale. Si dispone inoltre che vengano pubblicizzate nello stesso modo le modalità per accedere al riparto e successivamente alle forme di svincolo delle somme accantonate, previa sottoposizione del testo dell'avviso al giudice delegato per l'approvazione. Inoltre, come previsto dall'art. 7 dell'atto costitutivo, il trust durerà fino a quando si verifichi, alternativamente, uno degli eventi predeterminati dal disponente Bernini: (i) l'integrale esaurimento della Liquidità Residua per effetto dei pagamenti effettuati in favore dei Creditori Sopravvenuti; (ii) il decorso del decimo anno successivo al marzo 2021 (solo nell'ipotesi di insussistenza di giudizi pendenti a tale data); (iii) la definitività del provvedimento con cui sarà deciso l'ultimo dei giudizi eventualmente pendenti allo scadere del decimo anno citato.

Infine, laddove la Liquidità Residua non dovesse essere esaurita al termine di durata del trust, il trustee, in adempimento dell'offerta di assunzione e della proposta concordataria modificata, ha l'obbligo di trasferire senza indugio le liquidità residue – al netto delle eventuali risorse necessarie per far fronte ai giudizi pendenti e degli oneri di chiusura del trust – allo stesso disponente, Bernini. Peraltro, occorre segnalare che il trust, durante il periodo di durata, sarà dotato di un guardiano, individuato nell'avv. dott. Pierpaolo Galimi che avrà il compito di sorvegliare la corretta gestione della Liquidità Residua.

In merito alla capacità delle risorse disponibili, integrate dall'apporto dell'assuntore, di assicurare la soddisfazione dei creditori nei termini di cui alla proposta, si è già detto, con riferimento al parere positivo, motivato depositato dal team commissariale, quindi sussistono le condizioni di legalità e giuridiche per pronunciare la omologa richiesta.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese perché l'opposizione non è nemmeno stata ribadita come conclusione auspicata dalla difesa della Sistemi Salerno Reti Gas s.p.a..

Visto l'art. 180, 182 l.f.

**P.Q.M.**



## OMOLOGA

La procedura di Concordato Preventivo della debitrice EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 03338650173 , con sede in Milano Piazza della Repubblica n. 30 , domiciliata in Milano via Solferino n. 7 presso lo studio dell'avv. To Daniele Portinaro che la difende in forza di delega in calce alla memoria ex art. 180 co. II. con l'assunzione da parte di BERNINI S.P.V. s.r.l. con sede in Milano Corso Vercelli n. 40 difesa dall'avv. To Gianluca Minniti con studio in Milano Via Podgora n. 15 :

Dispone le seguenti norme esecutive :

### *STABILISCE*

Che i pagamenti vengano condotti dall'assuntore unitamente al team commissariale mediante la liquidità costituita dall'apporto finanziario di Bernini, pari ad euro 43.543.922,00, apporto che, unitamente alla Disponibilità Libera Rettificata della procedura , dovrà essere trasferito sul conto corrente intestato alla procedura di concordato preventivo entro 30 giorni dalla definitività del decreto di omologa, in modo tale da poter permettere l'esecuzione dell'unico riparto in favore dei creditori, sotto il controllo e la direzione organizzativa dei commissari.

Per le obbligazioni che non sarà possibile adempiere con questo primo riparto, i commissari giudiziali trasferiranno tutte le risorse residue del predetto apporto concordatario ovvero la c.d. "Liquidità Residua") a favore del trust che sarà costituito da Bernini s.p.v., immediatamente, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'atto, con guardiano il dott. Paolo Galimi e Trustee l'avv. To Daniele Radice ;

che il funzionamento del Trust e la sua durata sono indicati nella motivazione della presente decisione.

Che le modalità di pubblicità del funzionamento del trust e della richiesta ad esso dello svincolo delle somme sia pubblicizzata con le modalità indicate in motivazione;

che al termine delle operazioni del primo riparto l'assuntore renda il conto in analogia con l'art. 116 l.f.;

Che i commissari richiedano a rimborso, ove non già fatto, tutti i crediti fiscali IVA, IRES, IRAP, maturati alla data di omologa definitiva o che dovessero maturare successivamente in fase esecutiva e che li trasferiscano all'assuntore, limitatamente ai crediti fiscali risultanti al



netto delle compensazioni legittimamente operate da Eviva nel rispetto dell'attuale ordinamento Tributario;

Che le componenti dell'attivo del concordato Eviva siano trasferite all'assuntore con la massima sollecitudine, dopo il versamento dell'apporto finanziario, con provvedimenti di trasferimento sottoscritti dal giudice delegato a seguito della indicazione precisa della natura e degli estremi identificativi degli stessi.

#### **DISPONE**

Al fine di consentire il miglior controllo sulla gestione della esecuzione , ove la stessa per qualche ragione non si concluda nei 120 giorni dalla definitività della omologa, ma subisca dei ritardi, che l'assuntore depositi in cancelleria entro 120 giorni dallo scadere dei 120 giorni citati, una relazione avente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33 quinto comma l.f. primo, secondo e terzo periodo e che comunichi a mezzo posta elettronica certificata altra copia della relazione ai Commissari Giudiziali , i quali dovranno procedere alla comunicazione via PEC ai creditori tutti, a norma dell'art. 171 secondo comma riformato,

#### **DISPONE**

Si comunichi al registro delle imprese per la iscrizione a cura della cancelleria ex art. 17 l.f., nonché alla Eviva s.p.a., all'assuntore Bernini SPV s.r.l., ai commissari giudiziali ed al PM..  
Così deciso in Camera di Consiglio della seconda sezione civile del Tribunale di Milano il 26.05.2022.

**Il Presidente est.**

Dott. Alida Paluchowski



Il Tribunale



IL PRESIDENTE

*Dott. Alida Paluchowski*

**ECRETO**

